

13) GIUSTIZIA.

FOCUS SUI TRIBUNALI E SULLE CORTI D'APPELLO DI NAPOLI E MILANO.

In ragione dei nostri Fori di appartenenza e riportandoci estensivamente ai contenuti della pillola n. 6, in tema di provvedimenti governativi sull'attività giudiziaria italiana, proponiamo i seguenti approfondimenti, riservandoci di ampliare la disamina alle altre sedi giudiziarie.

- I provvedimenti del Foro di Napoli.

Dopo il contagio di due magistrati (di settore civile e penale), numerosi provvedimenti sono stati adottati dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Napoli.

Al fine di consentire una puntuale panoramica dei decreti emanati, e tuttora in vigore, essi saranno di seguito sviluppati in ordine cronologico.

In ossequio a quanto disposto dal decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, con **decreto 9 marzo 2020 n. 63**¹ il Presidente del Tribunale di Napoli ha ordinato, per le sezioni civili, la sospensione della *"trattazione di tutti i procedimenti e la celebrazione di tutte le udienze, anche se relative a procedimenti cautelari, le quali saranno rinviate ad una data successiva al 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 comma 2 lettera g) n. 1 del decreto-legge 11/2020"*.

Per la sezione lavoro, invece, è stato disposto che tutte le udienze siano rinviate a data successiva al 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle trattate ai sensi dell'art. 700 c.p.c., riguardanti violazioni del diritto alla salute e di associazione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.

Per il settore penale, infine, è prevista, tra le varie misure, la normale trattazione delle udienze di convalida dell'arresto in flagranza, di fermo di indiziato di delitto o di arresto provvisorio ai fini estradizionali o di riconoscimento di sentenza straniera e dei processi nei confronti di imputati detenuti il cui termine ex art. 304 c.p.p. scada prima del 22 marzo 2020, così come dei procedimenti nei confronti di persone per cui siano richieste o applicate misure di sicurezza detentive.

¹ <https://www.ordineavvocatinapoli.it/wp-content/uploads/2020/03/2020-063.pdf.pdf.pdf-1.pdf>

E' stata, inoltre, disposta la sospensione dei processi nei confronti di imputati detenuti o internati per cui non sia stata ancora fissata udienza fino al 23 marzo; in caso contrario, essi saranno celebrati solo se il detenuto, l'internato o il difensore ne farà richiesta.

In tema di prevenzione dal COVID-19 presso le sedi giudiziarie del napoletano, con **Decreto 9 marzo 2020**² il Presidente della Corte di Appello di Napoli, ha in sostanza confermato quanto disposto dal Presidente del Tribunale di Napoli, prevedendo nel settore penale la possibilità di celebrare le udienze, se possibile, mediante collegamento in videoconferenza. Con **decreto 18 marzo 2020 n. 68** del Presidente del Tribunale di Napoli e del Dirigente Amministrativo, in attuazione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono stati adottati ulteriori provvedimenti attuativi ed organizzativi per assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni d'urgenza presso gli uffici giudiziari.

Nel **settore civile**, è stato disposto che, nel periodo compreso tra il 19 marzo ed il 15 aprile 2020, le iscrizioni a ruolo debbano avvenire esclusivamente con modalità telematica, dando precedenza ai procedimenti cautelari e, subito dopo, ai ricorsi monitori.

I contributi unificati e le anticipazioni forfetarie per le iscrizioni a ruolo dovranno altresì essere assolti con modalità telematica.

È stata, inoltre, sospesa la trattazione delle udienze, rinviate a data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione di quelle previste dall'art. 83, c. 3, lett. a), del D.L. 18/2020.

Per la **sezione lavoro**, tutte le udienze sono state rinviate a data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Per quanto concerne il **settore penale**, invece, è stato disposto che:

- saranno normalmente celebrate le udienze di convalida dell'arresto in flagranza, di fermo di indiziato di delitto o di arresto provvisorio ai fini estradizionali o di riconoscimento di sentenza straniera, così come i processi nei confronti di imputati

² http://www.corteappello.napoli.it/allegatinews/A_28601.pdf

detenuti, il cui termine ex art. 304 c.p.p. scada prima del 16 aprile 2020, ed i procedimenti nei confronti di persone per cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

- per i processi nei confronti di imputati detenuti o internati è prevista fissazione di udienza nel caso in cui essa non sia già stata fissata, solo se il detenuto, l'internato o il difensore ne facciano richiesta; in caso contrario, il termine ex art. 303 c.p.p. resterà sospeso *ex lege*. Uguale misura è prevista per le udienze di riesame personale ex art. 309 c.p.p.;
- i processi nei confronti di persone proposte per misure di prevenzione, anche se non sottoposte alla misura, saranno trattati solo se richiesti dalla persona ovvero dal difensore secondo la suddetta disciplina, con riferimento ai detenuti per i quali non scadano i termini ex art. 304 c.p.p.;
- rinvio fuori udienza dei processi già fissati, ovvero da fissare, nei confronti di imputati non sottoposti a custodia cautelare.

Presso gli **Uffici del Giudice di Pace**, infine, tutte le udienze sono state rinviate a data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione delle udienze di convalida di espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi.

Ricordiamo che il Presidente del Tribunale di Napoli ed il Dirigente Amministrativo, comunque, disporranno, con successivo decreto, ulteriori misure organizzative da attuare nel periodo tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020.

- I provvedimenti del Foro di Milano.

L'emergenza Coronavirus ha generato un flusso rilevante di provvedimenti, conformemente alla legislativa governativa.

Per consentire una visione organizzata delle disposizioni di maggior rilevanza, troverete di seguito gli ultimi provvedimenti in ordine decrescente, in corso di validità e suddivisi per grado.

Con provvedimento del 19 marzo u.s., il Presidente della Corte d'Appello, ha:

- richiamato il proprio provvedimento adottato ed emesso in data 13 marzo con il quale si sono dettate **linee guida** vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e dei processi sia civili che penali la cui entrata in vigore era fissata per il giorno 23 marzo successivo e in particolare la parte in cui la sezione dedicata, a decorrere da quella data, ne avrebbe disciplinato la definizione a turni unificati;
- rilevato che il D.L. 18 del 2020 ha modificato gli archi temporali predetti e precisati nelle Linee guida del 13 marzo, oggi individuati dal 9 marzo al 15 aprile 2020 ed un secondo dal 16 aprile al 30 giugno 2020;
- ritenuto che, sebbene il D.L. preveda maggiore discrezionalità organizzativa nel secondo arco temporale considerato, consenta l'adozione di **misure ispirate alla limitazione** dell'accesso di persone;
- disposto **che le linee-guida entrino in vigore dal 23 marzo p.v.**, le istanze e i provvedimenti urgenti vengano trattati e definiti secondo le modalità da remoto, il tutto con turnazioni di magistrati e cancellieri.

Fatte salve le suesposte integrazioni, **le linee-guida del 13 marzo 2020** dispongono che a partire dal 23 marzo 2020 tutti i processi civili, ad eccezione di quelli urgenti, sono rinviati a data successiva al 31 maggio 2020. I rinvii dovranno essere disposti in modo graduale.

Le Cause di lavoro sono rinviate a data successiva al 31 maggio 2020 ad eccezione di quelle urgenti.

Le Cause Sezione Famiglia e minori sono rinviate a data successiva al 31 maggio 2020, ad eccezione di quelle non differibili.

Nell'ambito del settore penale, a partire dal 23 marzo tutti i processi con imputati a piede libero non urgenti sono rinviati a data successiva al 31 maggio 2020.

Venendo al **Tribunale**, con provvedimento del 18 marzo 2020, il Presidente ha disposto che sino al 15 aprile 2020 sono sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale ordinario e gli **Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho** ed esse

sono rinviate d'ufficio a data successiva, fatta eccezione per le cause richiamate nel link a piè pagina³.

Inoltre, salvo che per le eccezioni ora indicate, sino al 15 aprile 2020 è da intendersi sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali a prescindere dall'attuale pendenza presso i predetti uffici giudiziari⁴.

Nel medesimo provvedimento, sono poi impartite direttive ai cancellieri ed ai magistrati, per le necessarie comunicazioni e per il coordinamento delle udienze da tenersi ma da svolgersi per vie telematiche.

Quanto sopra, ad integrazione del precedente provvedimento del 9 marzo u.s., emesso a seguito del DPCM del giorno precedente.

A piè di pagina, si riporta il link dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nel quale consultare ed estrarre copia di tutti i provvedimenti emessi, anche operativi⁵, riferiti agli Organi giudiziari, alle istituzioni forensi ed agli Uffici tutti.

Militerni & Associati
Avv. Marta Cobianchi
Dott.ssa Martina Esposito

³ https://www.tribunale.milano.it/files/50_20.pdf

⁴ Sono altresì sospesi i termini stabiliti per le indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per gli atti introduttivi così come delle impugnazioni.

⁵ <https://www.ordineavvocatimilano.it/it/emergenza-coronavirus-tutti-i-provvedimenti/p334>